

(N. 1418)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARTORELLI, BERLINGUER, NESPOLO,  
GUARASCIO, CANETTI e PUPPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1985

Norme per l'equipollenza fra la laurea in sociologia e la laurea  
in scienze economiche e sociali ad indirizzo sociale

ONOREVOLI SENATORI. — La facoltà di scienze economiche e sociali, funzionante dal primo anno accademico dell'Università della Calabria, è strutturata in due indirizzi, economico e sociale (articolo 22 dello statuto dell'Università della Calabria), e in tre dipartimenti: economia politica, organizzazione aziendale e amministrazione pubblica, sociologia e scienza politica (articolo 36 dello statuto).

Una fusione, dunque, di discipline di economia e commercio, scienze politiche e sociologia, che non stabilisce un ruolo professionale ben specifico se non quello di un operatore multidisciplinare, rispondente al nuovo modello di sviluppo, riferito ad una regione come la Calabria. In tale situazione si inseriva alcuni anni dopo la legge n. 10 dell'8 gennaio 1979, che dichiarava la laurea conferita dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Cala-

bria equipollente alla laurea in economia e commercio.

Tutto ciò accadeva senza operare, all'interno della facoltà di scienze economiche e sociali, una differenziazione di titolo di studio tra gli studenti dell'indirizzo economico da quelli dell'indirizzo sociale (l'articolo 32 dello statuto dell'Università della Calabria sancisce, invece, la differenziazione).

La conseguenza della legge n. 10 dell'8 gennaio 1979, almeno dal punto di vista dello studente o laureato in scienze economiche e sociali, indirizzo sociale, è quella di aver creato confusione in un universo (università e mercato del lavoro) già di per sé intricato.

I laureati in scienze economiche e sociali, invero, per gli studi fatti sono sociologi; invece per lo Stato sono economisti, pur non avendo sostenuto un numero di esami sufficiente per qualificarsi in questo set-

tore di studio. L'equipollenza con la laurea in economia e commercio comporta dunque, almeno dal punto di vista dell'insegnamento, che i laureati in scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria possono insegnare le stesse materie che insegnano i laureati in economia e commercio, pur avendo seguito piani di studio diversi; tanto valeva iscriversi a economia e commercio.

Nonostante la caratteristica spiccatamente sociologica del *curriculum* di studio del laureato in scienze economiche e sociali con indirizzo sociale, la configurazione giuridica della facoltà di scienze economiche e sociali impedisce ai laureati presso il dipartimento di sociologia di avere una identità professionale riconosciuta e, di conseguenza, impedisce di avere un accesso coerente nel mercato del lavoro: non possono, cioè, questi laureati partecipare a pubblici concorsi per sociologi, nè possono insegnare materie sociologiche nella scuola media superiore.

Confrontando i piani di studio dei laureati in scienze economiche e sociali, indirizzo sociale, con quelli dei laureati in sociologia provenienti dall'unica facoltà del genere esistente in Italia (libero Istituto su-

periore di scienze sociali di Trento) e con quelli dei laureati in facoltà e corsi di laurea equiparati, riscontriamo sensibili affinità fra di essi; l'analisi comparata degli insegnamenti che costituiscono i corsi di laurea in questione, dimostra l'inesistenza di motivi sostanziali che impediscono di considerare a tutti gli effetti sociologi i laureati presso il dipartimento di sociologia e scienza della facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria.

Da qui le ragioni del presente disegno di legge con il quale si intende considerare con maggiore serietà la figura di questo operatore sociale proiettata verso il futuro, in grado di dare impulso al processo di trasformazione della realtà calabrese, giudicando valide le caratteristiche interdisciplinari dei suoi studi che partono da una base tipicamente sociologica.

E ancora e soprattutto il disegno di legge va nella direzione del riconoscimento della figura giuridica del laureato in scienze economiche e sociali con indirizzo sociale, per una identità professionale riconosciuta, che sia consona alle esigenze obiettive espresse da una società in profonda trasformazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

La laurea in sociologia, conseguita nelle Università statali e in quelle non statali riconosciute al fine di rilasciare titoli aventi valore legale, e la laurea in scienze economiche e sociali, ad indirizzo sociale, sono dichiarate tra di loro equipollenti ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

## Art. 2.

Ai fini e per gli effetti di cui al precedente articolo i diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università degli studi della Calabria devono contenere l'indicazione dell'indirizzo cui si riferiscono, nei limiti indicati dall'articolo 22 dello statuto della stessa Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329.

Il Consiglio di facoltà deve garantire la omogeneità dei *curricula*. A richiesta dell'interessato la facoltà è tenuta a rilasciare attestazione dell'indirizzo prescelto costituente parte integrante del diploma di laurea.